



Linee guida in riferimento alla procedura di liquidazione per il patrocinio stragiudiziale (mediazione e negoziazione assistita)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna, in considerazione dell'attuale struttura della piattaforma SIAMM riguardante la liquidazione per il patrocinio stragiudiziale che non consente di integrare nè dati nè documenti, ha dato mandato al Presidente Avv. Giuseppe Milano ed al Consigliere Avv. Lorena Sammartino, di sperimentare l'utilizzo della suddetta piattaforma e di emanare le seguenti linee guida, al fine di consentire ai colleghi Avvocati di inviare un'istanza di liquidazione conforme a quanto disposto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 01/08/2023, oltre che corredata da tutta la documentazione ritenuta necessaria, in quanto strettamente inerente alle informazioni contenute negli unici due allegati indicati nella piattaforma SIAMM, per evitare un eventuale suo rigetto da parte dello stesso Ministero della Giustizia, motivato, altresì, dall'incompletezza.

Si precisa, pertanto, che le presenti linee guida rappresentano esclusivamente delle indicazioni, che si suggeriscono, in mancanza di specifiche disposizioni che disciplinano compiutamente l'inserimento delle istanze di liquidazione nel sistema SIAMM, con esonero di ogni qualsivoglia responsabilità in caso di eventuale rigetto da parte del Ministero competente.

Infine, si ricorda che è onere del soggetto richiedente verificare, prima del deposito telematico dell'istanza, la completa compilazione di tutti i campi presenti nel sistema SIAMM, nonché la correttezza dell'istanza prevista dall'art. 5 del D.M. 01/08/2023 e dei documenti allegati, rilevando ancora che il sistema SIAMM non consente di integrare nè dati nè documenti e che pertanto in tal caso il COA potrà soltanto comunicare il diniego della congruità al fine di consentire all'Avvocato di ripresentare la domanda con i dati ed i documenti necessari.

Con decreto del 01/08/2023, il Ministero della Giustizia ha previsto l'accesso al Patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di mediazione (articoli da 15-bis a 15-undecies D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) e ad una procedura di negoziazione assistita (articoli da 11-bis a 11-undecies del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n.162).



Ai fini dell'ammissione al patrocinio in materia di mediazione, è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione, nel cui ambito si è svolto il relativo procedimento.

Ai fini dell'ammissione al patrocinio in materia di negoiazione assistita, è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale competente a conoscere della controversia.

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta attraverso il sistema di gestione delle pratiche on line dell'Ordine degli Avvocati di Enna, denominato “*Gratuito patrocinio telematico*”, selezionando nella richiesta di inizio del procedimento una delle seguenti voci presenti nel menù a tendina:

- negoziazione assistita;
- organismo di mediazione.

L'avvocato potrà chiedere la liquidazione attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero della Giustizia, “*lsg.giustizia.it*” (sistema SIAMM), avvalendosi della voce “Istanza patrocinio stragiudiziale”.

Nella piattaforma è consentito presentare, alternativamente, un'istanza:

- ✓ per la mediazione, indicando il numero del procedimento, il nome dell'Organismo di mediazione, la data dell'accordo, quale risultante dai registri informatizzati degli affari di mediazione, l'importo del valore dell'accordo, nonché l'ammontare del compenso richiesto;
- ✓ per la negoziazione assistita, ed in tal caso, l'Avvocato, dopo aver depositato la convenzione nel gestionale del Consiglio Nazionale Forense, riceverà gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell'accordo, che inserirà nella piattaforma suindicata, unitamente alla data della sua sottoscrizione, oltre allo scaglione di valore applicato per calcolare il compenso fatturato, secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 2014.

In entrambi i suddescritti casi, alla voce “*Importo compenso*” presente nella maschera del sistema SIAMM, l'Avvocato dovrà indicare l'entità del compenso previsto per i procedimenti



di mediazione e negoziazione assistita dall'art. 20, co. 1 bis, D.M. n. 55/2014, previamente dimezzato, così come previsto dal DPR n. 115/2002.

L'Avvocato potrà, alternativamente, scegliere il pagamento o il credito d'imposta e allegare:

- alla voce presente nella maschera del sistema SIAMM denominata "*Parcella proforma emessa per le prestazioni svolte*", in un unico file in formato pdf, oltre alla stessa parcella proforma emessa con esplicito dimezzamento del compenso ex DPR n. 115/2002, la dichiarazione sostitutiva di certificazione del difensore che attesti l'iscrizione negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 81 D.P.R. n. 115/02, accompagnata dal documento di riconoscimento dell'Avvocato dichiarante;
- alla voce denominata "*Dichiarazione della parte ammessa al patrocinio*", sempre in un unico file in formato pdf, oltre alla stessa dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza delle condizioni reddituali previste dall'articolo 15-ter del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 11-ter del decreto-legge n.132/2014, con allegato il documento di riconoscimento del dichiarante, la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché la copia del verbale e dell'accordo di mediazione o la copia della convenzione e dell'accordo di negoziazione assistita.

Verifiche e comunicazioni del COA (art. 6 D.M. 01.08.23)

Il COA, ricevuta l'istanza, *se accerta la ricorrenza dei requisiti di legge*, verificata la completezza della documentazione allegata e la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e l'importo del compenso indicato nella domanda, appone il visto di congruità, adottando la relativa delibera e annotandola sulla piattaforma.

Con l'annotazione, la delibera si intende comunicata al difensore e al Ministero della Giustizia.

Il COA, ricevuta l'istanza, *se accerta che non ricorrono i presupposti* per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito negativo della domanda.

Verifiche e provvedimenti del Ministero (art. 7 D.M. 01.08.23)



1. Ricevuta la comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, il Ministero della Giustizia, se ritiene insussistenti i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza.
2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il Ministero della Giustizia, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l'importo spettante all'avvocato, fruibile con le modalità di cui all'art. 8 o, alternativamente, di cui all'art. 13, dandone comunicazione all'Avvocato e al COA.
3. Quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il Ministero della Giustizia ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all'Avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza ai sensi dell'art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 o dell'art. 11-septies, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
4. Le verifiche previste dal presente decreto sono effettuate dal Ministero competente mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a.

Per tutto quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni contenute nei documenti allegati alla presente:

- ✓ manuale utente;
- ✓ decreto Ministero della Giustizia del 01/08/2023.

Enna, 29/01/2025

Il Presidente

Avv. Giuseppe Milano

Il Consigliere relatore

Avv. Lorena Sammartino